

Codice A1805B

D.D. 16 marzo 2023, n. 797

**d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "TO-E-1298 Interventi sul Torrente Chisola per la mitigazione del rischio in corrispondenza dell'abitato di Moncalieri (TO)" - cat. B1.13 - pos. 2022-25/VER**



**ATTO DD 797/A1805B/2023**

**DEL 16/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "TO-E-1298 Interventi sul Torrente Chisola per la mitigazione del rischio in corrispondenza dell'abitato di Moncalieri (TO)" – cat. B1.13 - pos. 2022-25/VER

Premesso che:

In data 12.12.2022 la Sig.ra Isabella Botta, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO), ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda (perfezionata in data 14 dicembre 2022) di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “TO-E-1298 Interventi sul Torrente Chisola per la mitigazione del rischio in corrispondenza dell'abitato di Moncalieri (TO)”.

Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Il progetto consiste nella realizzazione delle arginature lungo il Torrente Chisola, nei comuni di Moncalieri e Vinovo, in corrispondenza dei limiti B di progetto previsti dal recente aggiornamento delle fasce fluviali del T. Chisola, avvenuto con decreto n. 156 del Segretario generale di AdbPo del 27.12.2022.

la zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000 ed è localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e all’interno delle fasce fluviali del Torrente Chisola.

Preso atto che:

il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e

s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 157462/A1605A del 16/12/2022, quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo, nonché quali strutture regionali interessate, le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Agricoltura e cibo e Competitività del Sistema regionale;

il medesimo Nucleo centrale, in data 16/12/2022, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 157514/A1605B del 16/12/2022, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 55099/A1805B del 22/12/2022, una conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

sulla base della documentazione presentata dal Proponente, visti i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 65/A1610C del 02/01/2023 di Regione Piemonte - Settore Pianificazione regionale per il Governo del territorio;
- nota prot. n. 144/A1906A del 9.01.2023 di Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 341 dell'11.01.2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 5922/A16 del 17.01.2023 di Regione Piemonte - Settore Urbanistica Settore Occidentale;
- nota prot. n. 4030 del 18.01.2023 del Comune di Moncalieri – Servizio Ambiente
- nota prot. n. 1520 del 10.01.2023 del Comune di Moncalieri - Settore Servizi di Comunità e promozione della città;
- nota prot. n. 3472 del 17.01.2023 del Comune di Moncalieri - Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Urbanistica;
- nota prot. n. 3952 del 18.01.2023 del Comune di Moncalieri - Settore Gestione Infrastrutture – Servizio Viabilità;
- nota prot. n. 3861 del 18.01.2023 del Comune di Moncalieri - Servizio Idrogeologico;
- nota prot. n. rif. 61132 del 16.12.2022 dell'ASL TO5;
- nota prot. n. 5939 del 20.01.2023 di ARPA Piemonte;

visti inoltre gli altri pareri pervenuti:

- nota prot. n. DI.NOCC.24.DIG. del 12.01.2023 di SNAM
- nota prot. n. 14534 del 17.02.2023 di TERNA Rete Italia S.p.A.
- N. 2 osservazioni da privati allegate alla nota del Comune di Moncalieri sopra richiamato (Servizio Ambiente) n. prot. 3405 del 17.01.2023 e n. prot. 1902 del 11.01.2023;

considerato che tali osservazioni pongono critiche di carattere idraulico al tracciato ai limiti B di progetto, non oggetto della presente procedura, bensì della su richiamata Variante delle fasce fluviali del T. Chisola, avvenuta con decreto n. 156 del Segretario generale di AdbPo del 27.12.2022;

considerato inoltre che tali osservazioni pongono in evidenza la possibile riduzione areale delle proprietà dei terreni in considerazione del posizionamento del rilevato arginale e del conseguente rispetto delle distanze previste dell'art. 96 comma f) del T.U. 25/07/'04 n. 523, si ritiene possa prevedersi che in sede di progettazione definitiva/esecutiva possano essere verificate condizioni che eventualmente minimizzino le riduzioni dei terreni sopra citate, ricorrendo, qualora dovessero emergere i presupposti, al parere preventivo della Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, cui al Regolamento attuativo dell'art. 28 delle N. di A. del PAI.

Preso atto ancora di quanto emerso in sede di OTR e nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18/01/2023, è emersa la necessità, come da relativi verbali delle riunioni citate, di richiedere chiarimenti e integrazioni così come di seguito esplicitati per punti:

- indicazioni quantitative e qualitative dei materiali che verranno scavati;
- quantificazione del materiale scavato o già presente in loco che verrà riutilizzato in cantiere;
- indicazioni quantitative e qualitative dei materiali che dovranno essere allontanati dal cantiere e loro destinazione;
- indicazioni quantitative e qualitative dei materiali che dovranno essere acquisiti;
- indicazioni delle possibili fonti di approvvigionamento aventi le caratteristiche di granulometria e permeabilità conformi alle necessità progettuali;

dato atto che su richiesta del Proponente, il Responsabile del procedimento ha accordato la richiesta di sospensione pari a 20 giorni dei termini del procedimento, a far data dalla trasmissione del verbale;

dato atto che tale termine di sospensione è stato dunque fissato per il 14/02/2023;

dato atto che in data 08/02/2023, il Proponente ha provveduto a caricare sulla suddetta piattaforma digitale le integrazioni richieste;

considerato che, alla luce delle suddette integrazioni, con nota prot. n. 7981/A1805B del 21.02.2023 è stata formulata a tutti gli enti/amministrazioni interessati la richiesta dei pareri finali, mediante indizione di Conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

visti gli ulteriori contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota n. prot. 2024/A1906A del 22.02.2023 di Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota n. prot. 33349/A1606C del 07.03.2023 di Regione Piemonte - Settore Urbanistica Settore Occidentale;
- nota n. 17626 del 9.03.2023 del Comune di Moncalieri - Servizio Ambiente;

- nota n. 33483 del 7.03.2023 della Città metropolitana di Torino - Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi – Ufficio Espropri e Usi Civici;
- nota n. 23371 del 09.03.2023 di ARPA Piemonte.

Considerato che le n. 4 ulteriori osservazioni allegate alla nota del Comune di Moncalieri si riferiscono a n. 3 osservazioni da parte di privati e n. 1 della Coldiretti Torino, tutte relative alla Variante alle fasce fluviali del T. Chisola su richiamata, tali osservazioni non sono dunque attinenti alla procedura in oggetto;

considerato che le opere in progetto risultano compatibili con la vigente pianificazione di bacino, in quanto materializzano i limiti B di progetto derivanti dalla citata Variante delle fasce fluviali del T. Chisola, avvenuta con decreto n. 156 del Segretario generale di AdbPo del 27.12.2022;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della LR 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del medesimo Decreto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione del progetto esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- LR 40/1998;
- DGR 21-27037 del 12/04/1999;

#### **DETERMINA**

di ritenere che il progetto "TO-E-1298 Interventi sul Torrente Chisola per la mitigazione del rischio in corrispondenza dell'abitato di Moncalieri (TO)", presentato dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO), sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della LR 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione del progetto esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di

evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della LR 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 33/2013.

Il funzionario estensore:  
dott. Stefano Rinaldi

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

# Allegato A

*Legge regionale 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “TO-E-1298 Interventi sul Torrente Chisola per la mitigazione del rischio in corrispondenza dell’abitato di Moncalieri (TO)”*

**Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari**

**Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017**

## 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

## 2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

*Fase di progettazione definitiva ed esecutiva*

*Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam*

2.1 Al fine della compatibilità ambientale occorre siano identificate adeguate misure di compensazione, commisurate all’entità delle costruzioni degli argini: in relazione alla presenza del Torrente Chisola si ritengono opportuni interventi mirati al miglioramento della funzionalità fluviale ed al ripristino della continuità ecologica quali, ad esempio, la realizzazione di fasce tampone boscate lungo il corso d’acqua.

In considerazione della vicinanza dell’area al Torrente Chisola, importante corridoio di connessione ecologica a scala locale, si suggeriscono pertanto i seguenti interventi di compensazione ambientale: rimboschimento e ricreazione di zone umide naturaliformi, recupero delle aree degradate presenti lungo il corso d’acqua mediante l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili; realizzazione, ricostruzione laddove assenti o degradate (in particolare

nelle aree di pianura) di fasce tampone boscate, di fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua; ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse ecc.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte e Regione Piemonte*

2.2 Dovranno esplicitarsi le modalità con cui dovranno essere realizzate le arginature provvisorie per la deviazione temporanea delle portate idriche, tali da non interferire con la vita dei pesci.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.3 Nel progetto definitivo dovranno essere fornite indicazioni relativamente alle aree di occupazione temporanea ed alle aree di stoccaggio individuate.

L'ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili, con soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, in particolare per quanto riguarda le emissioni di polveri e l'inquinamento acustico.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.4 Prima dell'inizio lavori dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico che individui i livelli sonori attesi presso i ricettori maggiormente esposti ed individui, qualora necessari, eventuali interventi mitigativi.

È necessario che un Tecnico competente ed abilitato in acustica ambientale predisponga, una volta stabiliti i percorsi dei mezzi d'opera ed il posizionamento delle aree di cantiere, una Valutazione Previsionale di impatto acustico sui potenziali recettori sensibili presenti, confrontando i valori ottenuti con i limiti previsti dalle vigenti normative.

Viste la complessità dell'intervento e le lunghe tempistiche previste per la fase di cantiere ed in relazione ai potenziali bersagli rappresentati da Borgate Barauda, Tetti Piatti e Tetti Rolle, qualora venissero superati i limiti normativi in fase di esecuzione del cantiere (con particolare attenzione durante le operazioni di demolizione e di compattazione delle arginature, per le quali dovranno essere precisate le modalità con le quali saranno eseguite le suddette operazioni), si ritiene necessario prevedere la richiesta di opportuna autorizzazione Comunale in deroga, ai sensi dell'art. 6 della legge 447 del 26 ottobre 1995 e del Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.5 Rilevato che il progetto esaminato prevede la realizzazione e l'adeguamento di chiaviche di intercettazione del reticolo idrografico minore, il Comune di Moncalieri ha dato corso ad uno studio per la "Verifica della riduzione del rischio idraulico al fine della riclassificazione delle aree IIB2 del P.R.G.C., associate agli interventi 16bis (stazione di sollevamento rio Madonna) e 17bis (stazione di sollevamento rio Mongina)" affidato allo Studio associato Dizeta Ingegneria con D.D. 2400 del 24.11.2022, al fine di risolvere le problematiche del nodo idraulico in Borgo Mercato, molto critico per il passaggio del Rio Mongina (tratto intubato), pertanto si richiede di valutare la realizzazione di un'ulteriore nuova chiavica lungo l'argine di Tetti Piatti (Intervento B) all'altezza di Via Europa, necessaria al convogliamento del Rio Mongina verso il Torrente Chisola al fine di ridurre l'apporto idrico al tratto intubato di valle che attraversa il centro abitato.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Comune di Moncalieri, Regione Piemonte*

2.6 La progettazione esecutiva dovrà evidenziare una previsione dei volumi di terre e rocce di scavo movimentati, con indicazione di quelli eventualmente riutilizzabili nel cantiere e quelli destinati ad altri siti di riutilizzo nel rispetto del D.P.R. 120/2017. Inoltre dovrà essere effettuata una caratterizzazione analitica ambientale del materiale sbancato.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte, Regione Piemonte*

2.7 In riferimento ai rifiuti prodotti nelle demolizioni previste nell'intervento la progettazione definitiva/esecutiva dovrà mettere in evidenza una stima dei quantitativi dei rifiuti ottenuti in fase di cantiere, con una caratterizzazione e valutazione merceologica di questi, in modo tale da

predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero. A tal proposito occorrerà effettuare un'indagine sui possibili impianti di recupero disponibili sul territorio (in funzione anche dalla distanza rispetto alle opere) al fine anche di limitare il più possibile il trasporto.

Si ricorda inoltre che rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti occorre valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora si verificasse l'impossibilità del loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento in discarica.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte, Regione Piemonte*

#### *Fase di cantiere e di esercizio*

*Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam*

2.8 Per limitare l'impatto acustico si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti possibili come, ad esempio:

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00/14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00);
- se necessario, prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.9 Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, le aree di deposito temporaneo, le aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti prevedendo il ripristino della vegetazione qualora interferita.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.10 Il terreno di scotico da riutilizzare sulla superficie del rilevato arginale, dovrà essere separato rispetto ai materiali da scavo più profondi ed andrà asportato, stoccato e gestito secondo idonee tecniche di ingegneria agraria.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.11 L'impatto connesso alla possibile diffusione di polveri dovuta alle lavorazioni ed all'incremento delle emissioni di gas di scarico connesso alle macchine operatrici ed ai mezzi di trasporto utilizzati, dovrà essere contenuto mediante l'adozione di apposite cautele nel corso dell'esecuzione degli interventi.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.12 Gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere adeguati/ripristinati, laddove esistenti, alla realizzazione dell'intervento di arginatura in progetto, garantendo corretti livelli illuminotecnici in funzione della classificazione della strada. Le linee di alimentazione (cavidotti) dovranno essere ispezionabili al fine di garantirne la futura manutenzione ordinaria/straordinaria.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Comune di Moncalieri*

### **3. Misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.**

#### *Tutela Archeologica*

3.1 sarà necessaria l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con la redazione di un piano di sondaggi archeologici preliminari, al fine di accertare la sussistenza o meno di beni di interesse archeologico nell'area interferita dagli interventi in progetto e limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori, tale da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata da scotici e scavi, in terreni non impegnati da manufatti esistenti; tale piano potrà essere concordato preliminarmente con l'Ufficio della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino e dovrà essere autorizzato dallo stesso, prima della loro esecuzione, che dovrà avere luogo in ogni caso prima della conclusione delle fasi progettuali.

#### *Urbanistica*

3.2 Occorrerà verificare le eventuali interferenze delle opere, comprensive delle nuove scarpate delle rampe previste per superare gli argini nei tratti nei quali gli stessi interferiscono con le viabilità esistenti con gli azzonamenti di PRGC (a titolo non esaustivo si segnala, ad esempio, l'interferenza dell'Intervento C in Località Barauda con un'area individuata come Cr2 "Aree scarsamente edificate o libere a prevalente destinazione residenziale" sulla Tavola 3.33 in scala 1:2.000 del PRGC del Comune di Moncalieri). Nella stesura della eventuale Variante Urbanistica occorrerà valutare la coerenza delle opere come disposto dall'Allegato B al Regolamento di attuazione del P.P.R. n. 4/R ed in particolare con le succitate componenti paesaggistiche.

3.3 Sarà necessaria la trasmissione della dichiarazione dei Sindaci circa il non coinvolgimento di aree gravate da uso civico nelle opere in argomento.

Qualora dovessero intervenire eventuali varianti progettuali con modifiche al percorso ricadenti su terre civiche, si renderebbe necessario l'ottenimento preventivo del parere autorizzatorio da parte della Città metropolitana di Torino - Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi – Ufficio Espropri e Usi Civici di questa Direzione, ai sensi L.R. 29/2009 e s.m.i. e D.P.G.R. 27.06.2016 n. 8/R e s.m.i..

#### *Viabilità*

3.4 Dovrà essere espressamente garantita la connessione con gli assi viari esistenti (esplicitando le caratteristiche tecniche della realizzazione delle rampe di superamento dell'argine e di collegamento alla struttura viaria ed insediativa esistente) e con le vie di accesso agli insediamenti abitativi, garantendo il corretto svolgimento anche dei servizi di raccolta rifiuti, con particolare attenzione ad un nucleo abitativo, in corrispondenza di Tetti Rolle, posto all'interno della fascia B di progetto, rinviando alle valutazioni tecniche dei Servizi competenti.

3.5 Si ritiene necessario un approfondimento tecnico nella fase definitiva di tutti gli attraversamenti finalizzato a garantire tutti i collegamenti viari esistenti, per le attività di monitoraggio della Protezione Civile, per eventuali esodi della popolazione e per eventuali collegamenti con ciclopiste esistenti.

Per questo ultimo scopo si chiede di valutare la possibilità di utilizzare anche i nuovi argini a progetto quali "vie di esodo" con possibile raccordo carrabile alle infrastrutture esistenti, dando atto che le indicazioni fornite nel progetto in questione - ed in parte confermate con Decreto n. 156/2022 dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po – costituiranno aggiornamento del Piano di Protezione Civile.

Visto l'elaborato R14 - Piano particellare di esproprio ed elenco ditte, si osserva di porre particolare attenzione alla creazioni di fondi interclusi ed eventualmente valutare la possibilità di rimodellare il tracciato.

Occorre rappresentare le soluzioni volte all'adeguamento delle viabilità intercettate dagli argini (in particolare la viabilità di accesso alla borgata Barauda), comportanti la modellazione dei terreni all'interno degli argini, con effetti sulla dinamica fluviale, sull'estensione dei terreni coinvolti dalla procedura espropriativa, sul C.M.E. e sul maggior consumo di suolo agricolo.

### *Interferenze servizi/sottoservizi*

3.6 Dovranno essere prodotti su planimetrie e sezioni in scala adeguata, i dettagli e l'evidenziazione dei gasdotti interferiti (e le quote di interramento) al fine di valutare in modo più puntuale l'impatto delle opere in progetto con i metanodotti esistenti. Non dovranno comunque essere costruite nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 13,00 (tredici/00) dall'asse del gasdotto ALESSANDRIA-ASTI-TORINO DN 550, e metri 20,00 (venti/00) dall'asse del gasdotto POIRINO/NICHELINO DN 750, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio delle servitù.

3.7 Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa entro le fasce asservite, AIPO dovrà comunicare a Snam Rete Gas / Centro di Carmagnola, la data inizio lavori.

3.8 L'inizio delle attività cantieristiche nell'ambito delle fasce asservite dei gasdotti "ALESSANDRIA-ASTITORINO DN 550 pari a metri 13,00 dall'asse del gasdotto, e POIRINO/NICHELINO DN 750 pari a metri 20,00 dall'asse del gasdotto" dovrà essere preceduto da un picchettamento in loco dei metanodotti a cura di SNAM RETE GAS / Centro di CARMAGNOLA, per l'opportuna segnalazione dei tratti di tubazione interferiti. Di tale picchettamento sarà redatto specifico "VERBALE DI PICCHETTAMENTO".

3.9 fino a quando non saranno sottoscritti il "Verbale rischi specifici per terzi" e il "Verbale di picchettamento", AIPO si impegna di non eseguire, o far eseguire, nell'ambito della fascia asservita/di rispetto attività cantieristiche di alcun genere, ivi compreso scavi, sbancamenti, riporti di terreno, costruzioni, demolizioni, ecc.

Ogni attività di scavo o costruzione nell'ambito delle fasce asservite dei gasdotti dovranno essere eseguita alla presenza del personale di SNAM RETE GAS / Centro di Carmagnola. Eventuali fronti di scavo in avvicinamento ai metanodotti dovranno essere eseguiti assolutamente a mano.

3.10 L'esecuzione delle opere in prossimità delle condotte SNAM potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, il tutto alla presenza del personale SNAM.

3.11 Dovrà essere contattata Terna Rete Italia per acquisire i punti di interferenza con i conduttori. Sulla base dei dati acquisiti, sarà poi necessario rilevare l'altezza nel punto di massimo avvicinamento dell'argine al più vicino conduttore della linea elettrica (riportando anche la temperatura atmosferica durante il rilievo).

I rilievi richiesti si rendono necessari per la valutazione del rispetto della quota del franco al terreno/ nuovo argine, come indicato nel D.M. 16 gennaio 1991 art.2.1.05 a.

### *Suoli e Ripristini*

3.12 Per i materiali inerti da acquisire esternamente si chiede venga privilegiato, per quanto possibile, l'utilizzo di materiali riciclati. Le ditte esecutrici dei lavori che dovranno reperire i materiali inerti necessari per la realizzazione degli interventi in progetto; prima dell'inizio dei lavori dovranno comunicare al Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte i quantitativi e i siti di approvvigionamento di suddetti materiali.

3.13 Si raccomanda di utilizzare per i ripristini ambientali vegetazione climacica, evitando le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 "Aggiornamento degli elenchi

delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076, nonché con la D.G.R. n. 1-5738 del 07/10/2022.

3.14 Si raccomanda di adottare in modo stringente tutte le misure previste dalle: "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui all' Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

3.15 I lavori in alveo dovranno essere realizzati adottando tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente: "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. Approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011".